



PROCEDURA N° **LVI0026A26**
CIG **BA3F0483E7**

- **Burlandi Franco S.r.l.**

(In proprio e quale offerente con progettista indicato Aleandri Project & Consulting)

PEC: info@pec.burlandi.it

- **Consorzio Stabile Impero**

PEC: consorzioimpero@pec.it

E p.c.

- **INTEC SERVICE SRL**

PEC: intecservesrl@legalmail.it

- **MATI GROUP SRL**

PEC: postmaster@pec.matigroup.eu

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ACI INFORMATICA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONNESSI SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA, MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO DI DURATA QUADRIENNALE, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART.32 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE” – ID 2680.

Provvedimento di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990 e s.m.i. del provvedimento di esclusione prot. DG//0000815/26 del 04/05/2026 e della successiva determina di aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Impero prot. DG//0000908/26 del 18/05/2026.

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E CENTRALE DI COMMITTENZA

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e, in particolare, l’art. 110 in materia di verifica delle offerte anomale, nonché gli artt. 1 (Principio del risultato) e 2 (Principio della fiducia);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’art. 21-nonies recante la disciplina dell’annullamento d’ufficio;

VISTI gli atti di gara e l’intera documentazione afferente alla procedura in oggetto;

VISTO il precedente provvedimento prot. DG//0000815/26 del 04/05/2026, con il quale

è stata disposta l'esclusione della concorrente Burlandi Franco S.r.l. all'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;

VISTA la Determina di Aggiudicazione prot. DG//0000908/26 del 18/05/2026, con la quale l'appalto è stato aggiudicato in favore dell'operatore economico secondo graduato Consorzio Stabile Impero;

VISTO il ricorso giurisdizionale notificato in data 01/06/2026 dalla Burlandi Franco S.r.l. innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, volto all'annullamento dei succitati provvedimenti;

VISTA la comunicazione di avvio del sub-procedimento di annullamento in autotutela, ex art. 7 della L. 241/1990, inviata alle parti direttamente interessate con prot. DG//0000993/26 del 03/06/2026, recante l'esplicitazione dei rilievi istruttori emersi a seguito di una compiuta rilettura degli atti di gara e delle memorie prodotte nel sub-procedimento di anomalia;

VISTA la memoria procedimentale e di osservazioni trasmessa in data 05/06/2026 dalla Burlandi Franco S.r.l. in riscontro alla suddetta comunicazione di avvio;

PRESO ATTO della mancata ricezione, entro il termine assegnato, di memorie, controdeduzioni o osservazioni da parte del Consorzio Stabile Impero;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE

1. A seguito di una scrupolosa e doverosa re-istruttoria delle giustificazioni presentate dalla Burlandi Franco S.r.l. in data 13 e 20 aprile 2026, propiziata dall'esame dei motivi di gravame articolati nel ricorso giurisdizionale notificato in data 01/06/2026, questa Stazione Appaltante ha rilevato profili di obiettiva criticità nell'iter logico-matematico e giuridico che ha condotto all'adozione del provvedimento di esclusione prot. 815/26. In particolare, sono emersi due decisivi vizi di natura istruttoria e materiale:
 - *In primo luogo*, è stata accertata l'erronea applicazione, da parte del soggetto preposto alla valutazione di congruità, di un "doppio ribasso" all'interno delle simulazioni matematiche di sostenibilità dell'offerta, operazione che ha compresso l'utile d'impresa stimato, alterando radicalmente il giudizio sulla serietà della proposta economica.
 - *In secondo luogo*, il giudizio di anomalia è stato viziato da un'errata qualificazione soggettiva del concorrente. Il RUP ha qualificato e valutato l'assetto organizzativo ed economico della Burlandi Franco S.r.l. trattandola alla stregua di mandataria di un costituendo RTI con la Aleandri Project & Consulting S.r.l., laddove la stessa operava, stando agli atti trasmessi in busta amministrativa, quale *impresa singola con progettista indicato*, con le connesse ricadute in termini di ripartizione e giustificazione di oneri, costi e spese generali. Tali elementi inficiano, *ab origine*, la correttezza del giudizio di anomalia espresso, determinando la necessità di procedere all'annullamento del provvedimento di esclusione emesso nei riguardi della Burlandi Srl e, parallelamente, della

successiva aggiudicazione a favore del Consorzio Stabile Impero derivata dallo scorrimento della graduatoria.

2. Ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, l'annullamento d'ufficio non può fondarsi sul mero ripristino della legalità violata, ma deve essere supportato da un interesse pubblico concreto ed attuale. Nel caso di specie, tale interesse coincide, in primo luogo, con il *Principio del Risultato* di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023. L'interesse dell'Amministrazione è quello di affidare la commessa selezionando l'offerta oggettivamente e legittimamente più vantaggiosa. Precludere a un concorrente (le cui giustificazioni sono state valutate anche sulla base di assunti matematico-giuridici errati) di competere per l'aggiudicazione si tradurrebbe in un *vulnus* al principio di massima concorrenza e di buon andamento della P.A. Sussiste, altresì, il preminente interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica e all'economicità dell'azione amministrativa: in presenza di evidenze macroscopiche circa l'illegittimità dei propri atti, persistere nel mantenimento in vita dell'esclusione esporrebbe l'Amministrazione al rischio di soccombenza nel giudizio incardinato dinanzi al T.A.R. Lazio.
3. Il presente intervento in autotutela interviene in tempistiche ristrettissime e celeri: a soli pochi giorni dall'adozione dell'aggiudicazione (18/05/2026) e ben prima della scadenza del termine di 6 mesi di cui all'art. 21-nonies, comma 1. Al contempo, valutando gli interessi dei destinatari, si rileva che l'affidamento serbato dal Consorzio Stabile Impero (aggiudicatario) non ha avuto il tempo di consolidarsi in modo giuridicamente meritevole di tutela preminente, non essendo stato ancora stipulato alcun contratto d'appalto. La giurisprudenza amministrativa consolidata conferma che, in assenza di intervenuta stipula contrattuale, la posizione dell'aggiudicatario degrada dinanzi alle primarie esigenze di spesa pubblica e alla doverosa correzione di patenti errori istruttori capaci di alterare gli esiti della competizione (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 24/03/2022 n. 2154).

RITENUTO

pertanto, che si è conclusa l'istruttoria post-comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, risulta indefettibile e prevalente provvedere, a tutela dell'ente, all'annullamento d'ufficio dei due provvedimenti sopracitati, al fine di ricondurre la procedura nei binari di una rinnovata legittimità, riaprendo contestualmente la fase di verifica di congruità dell'offerta economica della Burlandi Franco S.r.l..

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione condivisa dal Responsabile Unico del Progetto



DETERMINA

1. **DI ANNULLARE D'UFFICIO**, in via di autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e s.m.i., il provvedimento di esclusione della società Burlandi Franco S.r.l., recante prot. DG//0000815/26 del 04/05/2026, per i vizi istruttori citati in premessa.
2. **DI ANNULLARE D'UFFICIO**, come conseguenza diretta e per illegittimità derivata, la Determina di Aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Impero recante prot. DG//0000908/26 del 18/05/2026, unitamente ad ogni altro atto ad essa presupposto, connesso o conseguente.
3. **DI RIAPRIRE**, per l'effetto, integralmente ed approfonditamente il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti dell'operatore economico Burlandi Franco S.r.l., al fine di procedere a una nuova, esatta, completa e oggettiva valutazione delle giustificazioni già pervenute, emendata dagli errori materiali testé rilevati, in attuazione dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e, ove ritenuto, anche riaprendo le interlocuzioni con il fornitore entro i limiti e le previsioni di legge.
4. **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti affinché la presente Determinazione sia tempestivamente comunicata, a mezzo PEC:
 - alla società Burlandi Franco S.r.l.;
 - al Consorzio Stabile Impero;e venga inoltre pubblicata sul profilo del committente aziendale, sezione "Società Trasparente", assolvendo agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
5. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione o piena conoscenza.

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI
E CENTRALE DI COMMITTENZA
Ing. Stefano Carosi

Visto,
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mauro Minenna

Visto,
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Giovanni Leone